

CONTENZIOSO

Riforma del processo tributario: novità in sintesi

di Lucia Recchioni



È stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 204 del 01.09.2022** l'attesa [L. 130/2022](#), che **riforma la giustizia e il processo tributari**.

Rinviando a successivi **approfondimenti** sul tema, si riepilogano di seguito, in **sintesi**, le **principali novità introdotte**, distinguendole **a seconda delle date previste per la loro entrata in vigore**.

Novità che si applicano dal 16.09.2022 (data entrata in vigore L. 130/2022)

Le Commissioni tributarie Le Commissioni tributarie provinciali e regionali diventano **“Corti di giustizia di primo grado”** e **“Corti di giustizia di secondo grado”**.

Ruolo autonomo professionale della magistratura tributaria eLa giurisdizione tributaria è esercitata dai **nuovi magistrati tributari a tempo pieno**, reclutati mediante **procedure concorsuali**, regolate dalle nuove previsioni normative. Giova evidenziare che al **concorso per esami** (utile per conseguire la qualifica di **magistrato tributario**) saranno ammessi i **laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza** conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero **del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia** (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. Viene previsto lo svolgimento di un **tirocinio** da parte dei **magistrati tributari** nominati a seguito del superamento del **concorso**, e un apposito regolamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria disciplinerà la **formazione professionale dei magistrati**.

Mancato accoglimento reclamo/mediazione spese soccombenza In caso di **rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione**, la **soccombenza** di una delle parti, in accoglimento delle **ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione**, comporta, per la parte soccombente, la **condanna al pagamento delle spese di giudizio**.

Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale **responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.**

**Riforma
giudiziale**

sospensione Viene modificata la disciplina in materia di **sospensione giudiziale**, introducendo un termine (**non oltre il trentesimo giorno** dalla presentazione dell'istanza) entro il quale il presidente deve **fissare con decreto la trattazione della istanza di sospensione** per la prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia data comunicazione alle parti **almeno 5 giorni liberi prima** (attualmente 10 giorni) e prevedendo che l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione **non possa in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.**

Il collegio, **sentite le parti in camera di consiglio** e deliberato il merito, provvede con **ordinanza** motivata non impugnabile **"nella stessa udienza di trattazione dell'istanza"**.

La **prestazione della garanzia per la sospensione parziale** dell'atto è **esclusa per i contribuenti ai quali sia stato attribuito un punteggio Isa** pari ad **almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta** precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione Le **controversie tributarie pendenti alla data del 15.07.2022** innanzi alla **Corte di cassazione** possono essere definite:

innanzi alla Corte di cassazione - previo pagamento di un importo pari al **5% del valore della controversia** (se il valore della controversia **non è superiore a 100.000 euro** e l'Agenzia delle entrate risulta **integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio**)

- previo pagamento di un importo pari al **20 % del valore della controversia** (se il valore della controversia **non è superiore a 50.000 euro** e l'Agenzia delle entrate risulta **soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito**).

La definizione si perfeziona con la **presentazione della domanda entro 120 giorni** dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 e con il **pagamento** degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Onere della prova in capo all'Amministrazione L'Amministrazione deve **provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.**

Il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all'**annullamento dell'atto impositivo** se

- **manca la prova della sua fondatezza o**
- **la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria o comunque insufficiente** a dimostrare, in modo **circostanziato e puntuale**, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le **ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.**

Novità che si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 (16.09.2022)

Ammissa la prova testimoniale anche nel processo tributario Pur continuando ad essere **non ammesso il giuramento**, viene riconosciuta la possibilità di **ammettere la prova testimoniale**, se ritenuta necessaria ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti.

La prova testimoniale deve essere assunta con le **forme della testimonianza scritta**, di cui all'[articolo 257-bis c.p.c.](#) In forza della richiamata disposizione il **giudice** può disporre di assumere la deposizione **chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato**. È la parte che ha richiesto l'assunzione a predisporre il **modello di testimonianza** e a farlo **notificare** al testimone; il testimone dovrà rendere la deposizione **compilando il modello e fornendo risposta separata a ciascuno dei quesiti, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice**. Il giudice, una volta esaminate le risposte, **può disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato**.

Si evidenzia, tuttavia, che nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su **verbali** o altri **atti facenti fede fino a querela di falso**, la prova è ammessa **soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale**.

Conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria Per le controversie soggette a reclamo (ovvero **di valore non superiore a 50.000 euro**), la **Corte di giustizia tributaria** può formulare alle parti una **proposta conciliativa, in udienza o fuori udienza**. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti; se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

La conciliazione si perfeziona con la **redazione del processo verbale**, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il giudice dichiara quindi con sentenza **l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere**.

Conciliazione e spese di giudizio Le norme in materia di processo tributario già pongono le **spese del giudizio** a carico della parte che **rifiuta senza motivo una conciliazione** per poi vedersi riconosciuta dal giudice una pretesa inferiore a quanto proposto in sede di conciliazione. Le nuove norme:

- coordinando questa previsione con la **possibilità che la proposta di conciliazione venga dal giudice**;
- aggiungono all'obbligo di pagare le spese processuali, la previsione della loro **maggiorazione del 50%** (rendendo quindi ancora più gravosa la mancata accettazione "ingiustificata").

Se, invece, interviene la **conciliazione** le spese si intendono **compensate**, salvo che le parti stesse abbiano **diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione**.

Novità che si applicano ai ricorsi notificati decorrere dal 1° gennaio 2023

Nuovo giudice monocratico Le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione **monocratica** le **controversie di valore fino a 3.000 euro**. Sono **escluse le**

controversie di valore indeterminabile.

Si **applicano**, in quanto compatibili, e salvo espressa deroga, le previsioni relative ai giudizi in **composizione collegiale**.